

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA  
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Marina Mangosi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. OMISSIS promossa da:

**SOCIETA' MUTUATARIA**

- attore -

Contro

**BANCA MUTUANTE**

- convenuti -

**MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO**

Rilevato che parte attrice deduce di aver sottoscritto in data 16.05.2007 con BANCA (nel prosieguo: Banca) contratto di mutuo fondiario avente per oggetto la somma di euro 1500.000,00 da restituire in 39 rate trimestrali sino al 31.03.2017 (doc. 2 attore), che parte del credito, precisamente quello relativo al periodo 13.01.2009-22.05.2014, era stato ceduto alla BANCA, che la debitrice aveva corrisposto complessivamente la somma di euro 1.118.499,53, che successivamente aveva commissionato ad un professionista una verifica giuridico-contabile delle condizioni economiche del contratto e che all'esito di tale indagine erano emerse alcune anomalie nell'applicazione dei tassi di interesse convenuti;

che l'attrice lamenta, in particolare, il superamento del tasso soglia (pari, all'epoca della sottoscrizione del mutuo, al 7,965%) avendo l'istituto di credito applicato un tasso contrattuale del 5,05 % e un tasso di mora del 7,965% , dal che deriverebbe un credito di euro 246.557,81 in favore dell'attrice a titolo di somme indebitamente corrisposte, nonché l'applicazione di interessi anatocistici stante l'utilizzazione del metodo di ammortamento a rate costanti (cd. "alla francese) in virtù del quale sarebbero stati addebitati all'attrice importi non dovuti, rispetto al metodo di ammortamento a rate variabili (c.d. "italiano"), per complessivi euro 8.359,60;

che l'attrice lamenta altresì la violazione dell'art. 1284 c.c. stante la mancata determinazione/specificazione e incertezza tra il tasso nominale contrattuale e il tasso effettivo del piano di ammortamento;

che l'attrice ha prodotto, a sostegno delle proprie allegazioni, perizia econometrica del Dott. OMISSIS (doc. 4);

che l'attrice chiede, pertanto, che venga dichiarata la nullità delle clausole del contratto di mutuo fondiario sottoscritto che prevedono interessi a tassi usurari e/o anatocistici nonché la condanna delle convenute Banca e BANCA OMISSIS alla restituzione delle somme percepite indebitamente ed al risarcimento del danno ed, in subordine, che venga operata la compensazione tra quanto spettante all'attrice e quanto ancora dovuto all'istituto di credito;

che parte convenuta, costituendosi, ha eccepito in via preliminare la carenza di legittimazione passiva in capo a BANCA allegando che il contratto di mutuo era stato in un primo momento ceduto dal BANCA a BANCA e, nell'anno 2014, riacquistato da Banca, nonché la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.;

che, nel merito, parte convenuta contesta le allegazioni di controparte evidenziando l'erroneità del metodo utilizzato per addivenire alla affermazione del superamento del tasso soglia, ovvero operando la sommatoria tra interessi moratori e interessi usurari, che, comunque nessuna somma a titolo di interessi moratori è stata mai corrisposta dall'attrice che, quanto al lamentato anatocismo, che l'ammortamento c.d. alla francese non determina alcuna capitalizzazione degli interessi posto che questi ultimi vengono calcolati unicamente sulla quota di capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, ed, infine, quanto alla lamentata indeterminatezza nel calcolo degli interessi, che gli artt. 3, 4, 5 e 6 del contratto di mutuo e l'allegato B), contenente la specificazione delle condizioni economiche applicate, indicano precisamente la durata del mutuo, il periodo di ammortamento, i costi dell'eventuale estinzione anticipata, gli interessi applicati, sia moratori che corrispettivi, le spese, nonché l'importo delle singole rate;

che parte convenuta chiede, pertanto, il rigetto delle domande formulate e la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da valutarsi anche in via equitativa;

rilevato che, concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione;

rilevato, quanto alla denunciata applicazione di interessi usurari, che, la domanda formulata dall'attrice si fonda sul presupposto che, ai fini della verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia, debbano essere computati sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori (v. anche perizia del Dott. OMISSIS alla quale l'attrice si riporta integralmente);

ritenuto che tale modalità di calcolo sia errata, come ormai ritenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito, stante la diversità ontologica e funzionale degli interessi considerati posto che, mentre gli interessi corrispettivi sono destinati fisiologicamente a remunerare il denaro dato in prestito **quelli di mora**, e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo, hanno la funzione di remunerare forfettariamente l'istituto di credito del danno subito per effetto del ritardo e/o mancato pagamento delle rate e sono, pertanto, dovuti, nella sola fase "patologica" del contratto, ovvero nella sola ipotesi in cui il pagamento non venga eseguito o venga eseguito in ritardo rispetto alla scadenza pattuita; essi, quindi, **difettano del carattere di corrispettività richiamato dall'art. 644 c.p.** (secondo cui, gli interessi che debbono essere valutati ai fini della verifica della sussistenza dell'usura sono quelli dati o promessi "in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità", ovvero quelli che si pongono in un rapporto di sinallagmaticità rispetto alla dazione di una somma di denaro);

che, per completezza, va evidenziato che la contestazione mossa dall'attrice risulta essere svolta in via puramente astratta non avendo la stessa mai allegato di aver pagato in ritardo una o più rate del piano di ammortamento e, quindi, di aver dovuto corrispondere importi a titolo di interessi moratori;

Ritenuta infondata anche la doglianza relativa all'asserito anatocismo collegato all'utilizzazione del metodo di ammortamento c.d. alla francese;

premesso che tale forma di ammortamento si caratterizza per il fatto che le rate di pagamento cui è tenuto il mutuatario si mantengano costanti nel tempo con riguardo al loro ammontare

*Sentenza, Tribunale di Brescia, Dott.ssa Marina Mangosi, n. 1891 del 13 giugno 2017*

complessivo nonché per il progressivo decrescere della quota interessi e, viceversa, per il progressivo crescere della quota capitale, al fine di mantenere tutte le rate dello stesso importo, che per la giurisprudenza di merito prevalente tale forma di ammortamento, pur essendo più oneroso rispetto a quello calcolato con il metodo c.d. all'italiana, non produce effetti anatocistici atteso che la quota di interessi viene calcolata ogni volta sul debito residuo, ovvero sul capitale via via decrescente, per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi;

ritenuto che, stante l'infondatezza nell'an delle pretese fatte valere dall'attrice, del tutto superflui sono sia l'accertamento tecnico richiesto che le ulteriori istanze istruttorie formulate dall'attrice;

ritenuta parimenti infondata la doglianza relativa alla affermata indeterminazione degli interessi posto che dalla documentazione in atti (v., in particolare artt. 3, 4, 5 e 6 del contratto di mutuo) risultano specificatamente indicati gli importi dovuti quali interessi corrispettivi e moratori;

rilevato, peraltro, come la doglianza risulti articolata in modo del tutto generico (l'attrice si limita, infatti, a richiamare il contenuto dell'art. 1284 c.c. ed il principio di diritto in materia di pattuizione degli interessi contenuto in una sentenza della S.C.);

che, infine, il principio della c.d. "*ragione più liquida*" consente di non esaminare le questioni svolte in via pregiudiziale da parte convenuta;

ritenuto che l'evidente strumentalità della domanda, comprovata dalla totale e manifesta infondatezza delle argomentazioni svolte, fondate su allegazioni in parte generiche e, comunque, contrarie a quello che è l'indirizzo prevalente della giurisprudenza di merito ed, in particolare, di questo Tribunale, giustifichi la condanna dell'attrice al risarcimento del danno ex art. 96 1 comma c.p.c., liquidato, in via equitativa, tenuto conto dell'oggetto della causa, delle difese svolte dalle parti e dell'assenza di attività istruttoria, nella misura di euro 4000,00;

che le spese debbono seguire la soccombenza;

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- Rigetta le domande formulate da MUTUATARIA;
- Condanna MUTUATARIA al pagamento della somma di euro 4000,00 ex art. 96 comma I c.p.c.;
- Condanna MUTUATARIA al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 5000,00 oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Brescia, 13 giugno 2017

Il Giudice  
Marina Mangosi

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*